



PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

Scheda ASGI – febbraio 2024

La riproduzione è consentita con la citazione della fonte.

[Creative Commons 4.0 BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Sommario

Sommario	2
1. Panoramica e fonti normative	3
2. Requisiti e condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 TUI).....	4
2.1. Il requisito del soggiorno regolare ininterrotto da 5 anni	5
2.2. Requisito reddituale	8
2.3. Conoscenza della lingua italiana.....	9
2.4. Il requisito della disponibilità di un alloggio idoneo.....	12
3. Circostanze ostative al rilascio del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo	13
4. Procedimento di rilascio e rinnovo	15
5. Revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.....	18
6. Diritti dei Titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo .	19
7. Diritti dei titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri Stati membri.....	21
8. Permesso di soggiorno di lungo periodo per titolari di carta blu UE.....	22
9. Mezzi di impugnazione.....	23
10. L'espulsione dello straniero titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo	24

1. Panoramica e fonti normative

Lo *status* di soggiornante di lungo periodo è uno *status* permanente, che comporta il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno di durata decennale¹ automaticamente rinnovabile, cui hanno diritto le persone con cittadinanza di paesi terzi e gli apolidi che siano regolarmente e continuativamente soggiornanti da almeno cinque anni sul territorio di un singolo Stato Membro (diverso da Danimarca, e Irlanda), in presenza di determinati requisiti, che costituiscono indici di integrazione e radicamento effettivo sul territorio.

Il numero dei titolari di questa tipologia di permesso in Italia è andata via via percentualmente aumentando nel corso degli anni. Dagli [ultimi dati Istat disponibili](#), al 1° gennaio 2022 avevano un regolare permesso di soggiorno in Italia 3.561.540 cittadini non comunitari e di questi 2.341.857 un permesso di soggiorno di lungo periodo (PSUE).

Il possesso di tale tipologia di permesso – come verrà approfondito nei paragrafi che seguono - consente l'accesso a tutte le attività lavorative (salvo nel pubblico impiego per le funzioni per legge riservate ai soli cittadini italiani), a tutte le prestazioni previdenziali ed assistenziali al pari dei cittadini italiani e protegge dall'espulsione, salvo che sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

Il PSUE consente inoltre al suo titolare anche il soggiorno per periodi superiori a 90 giorni in altro Stato dell'Unione, ciò a determinate condizioni, che possono variare da uno Stato all'altro.

Lo *status* dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo è disciplinato dalla Direttiva n. 2003/109/CE del 25 Novembre 2003 (da qui anche "la Direttiva"), recepita dall'Italia con il d. lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, pubblicato in G.U. del 30.1.2007, come modificata dalla direttiva 2011/51/UE dell'11 Maggio 2011, attuata in Italia con il d.lgs. n. 12 del 2014 pubblicato sulla G.U. del 24.2.2014, che ne ha esteso l'ambito di applicazione ai titolari di protezione internazionale.

La tipologia di permesso spettante è disciplinata anche sulla base del [regolamento \(UE\) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017](#), che ha modificato il [regolamento \(CE\) n. 1030/2002 del Consiglio](#) che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.

La normativa interna relativa al PSUE ed al relativo *status* è contenuta nell'art. 9, del T.U.I. (d.lgs. 286/98) così come emendato dall'art. 15 L. 23 dicembre 2021, n. 238², e successivamente

¹ A seguito del Regolamento (UE) 2017/1954 e della sua attuazione in Italia con la legge L. n. 238/2021 la durata del permesso a decorrere da 1.2.222 non è più illimitata ma decennale per gli adulti e quinquennale per i minorenni.

² L. 23 dicembre 2021, n. 238 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17.1. 2022, in vigore da 1.2.2022

Art. 15. Disposizioni in materia di validità e rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Attuazione della [direttiva n. 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003](#), relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, e del [regolamento \(UE\) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017](#), che modifica il [regolamento \(CE\) n. 1030/2002 del Consiglio](#) che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.

A. Al comma 2 dell'articolo 9 del testo unico di cui al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole: «è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta» sono sostituite alle seguenti: «attesta il riconoscimento permanente del relativo status, fatto salvo quanto previsto dai commi 4-bis, 7, 10 e 10-bis»;

emendato dal d.lgs. 133/2023, come modificato dalla Legge di conversione 176/2023 di cui si dirà appresso, unitamente all' art. 9 *bis*, per i titolari di permessi lungo soggiorno UE in altri stati membri e all'art. 9 *ter* per i titolari di carta Blu. Disciplina che riguarda anche le persone titolari di protezione internazionale, con le specificità che si esamineranno.

2. Requisiti e condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 TUI)

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto dai cittadini di paesi terzi o apolidi che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti (che verranno approfonditi nei paragrafi che seguono):

1. permesso di soggiorno in corso di validità da almeno cinque anni;
2. un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale
3. conoscenza della lingua italiana

In caso di richiesta estesa anche ai familiari si aggiungono i seguenti requisiti:

4. l'importo del reddito richiesto è quello sufficiente secondo i parametri dell'art. 29 c. 3 del T.U.I (per cui il reddito dovrà essere pari all'assegno sociale aumentato della metà per ciascun familiare, nel caso di richiesta relativa ai familiari e pari almeno al doppio dell'assegno sociale in caso di due o più figli sotto i 14 anni).
5. idoneità alloggiativa

Sono esentati dal requisito della conoscenza linguistica e dell'idoneità alloggiativa i titolari di protezione internazionale ed i loro familiari (art. 9, co. 1-ter).

-
- sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta, è valido per dieci anni e, previa presentazione della relativa domanda corredata di nuove fotografie, è automaticamente rinnovato alla scadenza. Per gli stranieri di età inferiore agli anni diciotto la validità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è di cinque anni. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità costituisce documento di identificazione personale ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, lettera d\), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa](#), di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#)».
 - B. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge non è più valido per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato.
 - C. Al titolare dello status di soggiornante di lungo periodo alla data di entrata in vigore della presente legge, il permesso di soggiorno previsto dall'articolo 9, comma 2, del testo unico di cui al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è concesso a seguito della prima richiesta avanzata ai fini dell'aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia.
 - D. Il comma 2 dell'articolo 17 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394](#), (La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuove fotografie) è abrogato.

2.1. Il requisito del soggiorno regolare ininterrotto da 5 anni

Per accedere al permesso di soggiorno UE di lungo periodo, il richiedente:

- a) al momento della richiesta deve essere in possesso di un permesso di soggiorno diverso da quelli espressamente esclusi dall'art. 9 c. 3 del T.U.
- b) deve essere stato regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, in via continuativa, durante i 5 anni precedenti la propria richiesta.

a) Le tipologie di permessi escluse ed ammesse

Ai sensi dell'art. 9 c.3 del T.U.I. non possono ottenere il rilascio del permesso per lungosoggiornanti i titolari di un permesso rilasciato per i seguenti motivi:

- di studio o formazione professionale;
- protezione temporanea, cure mediche, protezione sociale e vittime violenza domestica, protezione speciale, sfruttamento lavorativo, calamità naturale o per richiesta degli stessi;
- richiesta di protezione internazionale in attesa dell'esito;
- titoli di breve durata previsti dal T.U.I. e dal D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 da qui regolamento di attuazione R.A.;
- "permesso diplomatico"³.

A seguito della riforma apportata alla Direttiva sui lungo soggiornanti dalla direttiva 2011/51/UE (recepita con d.lgs. n. 12 del 2014), possono richiedere il permesso per soggiornanti UE di lungo periodo anche i titolari di protezione internazionale (*status* di rifugiato o protezione sussidiaria), originariamente esclusi da tale facoltà (art. 9, co. 1-bis).

In tali casi sul permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è apposta l'annotazione "*protezione internazionale concessa da Italia in data ******".

L'elenco dei permessi esclusi è da ritenersi tassativo. Chiunque abbia un permesso diverso da quelli indicati, in presenza di tutti gli altri requisiti, può chiedere il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.

Sul punto si è pronunciato il Consiglio di Stato⁴ in particolare in relazione al permesso ex art. 31 del Testo Unico stabilendo che esso non è da annoverare tra i permessi brevi che precludono l'accesso al permesso per lungo soggiornanti.

In tal senso anche il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale⁵ ha affermato che: "*È chiaro ... che con la dizione "permesso di soggiorno di breve durata" non possono che logicamente intendersi i*

³ Si tratta di coloro che godono di uno *status* giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche (agenti diplomatici), dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari (agenti consolari), dalla (agenti in missioni temporanee) o dalla.

⁴ Adunanza di Sezione del 20 luglio 2016 – numero affare 01089/2016 - che richiama precedente indirizzo giurisprudenziale dello stesso Consiglio di Stato.

⁵ Sentenza della Terza Sezione n. 1909 del 14 aprile 2015.

permessi per lavoro stagionale (art. 5, co 3 bis, lett. a: nove mesi), per visite, turismo e affari (art. 5, co. 3, lett. a: tre mesi) ed altre particolari tipologie quali ad esempio il permesso per ragioni di giustizia (art. 11, co. 1, lett. c-bis, del regolamento di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394: tre mesi prorogabili per lo stesso periodo), ma non anche il permesso contemplato dall'art. 29, co. 6, conseguente all'autorizzazione di cui all'art. 31, co. 3, di cui è prevista la durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per "un periodo di tempo determinato", ma rinnovabile anche per lungo tempo in relazione alla reiterazione dell'autorizzazione nella permanenza dei motivi che ne giustificavano il primo rilascio, come accaduto nel caso in esame. [...] In definitiva, la Sezione è dell'avviso che, ovviamente fermi tutti gli ulteriori requisiti e condizioni ed in assenza degli elementi ostativi di legge, il permesso per assistenza minori non rientra nei casi di inapplicabilità dell'art. 9, co. 1, previsti dal co. 3 dello stesso articolo, non essendo espressamente indicato nell'elenco ivi contenuto che va dalla lett. a) alla lett. e), né potendo essere sussunto sotto la lett. d), tenuto anche conto come non possa ritenersi consentito estendere ad ipotesi non testuali le specifiche cause di esclusione poste in via di eccezione al ripetuto primo c."

b) Il computo dei cinque anni di soggiorno regolare

Ai sensi dell'art. 9, c.5 del TUI, nel calcolo dei cinque anni di soggiorno regolare ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, non si computano i periodi di soggiorno per i quali il/la richiedente era in possesso di un permesso di soggiorno di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 (dunque quelli di breve durata o quello c.d. "diplomatico").

Vanno invece considerati nei cinque anni di soggiorno regolare ai fini del computo, i periodi di possesso di permesso per studio, formazione, protezione temporanea, speciale o sociale e anche attesa asilo, qualora l'originario permesso di soggiorno sia stato successivamente trasformato ad altro titolo. In tali ipotesi, infatti, il periodo originario si conteggia totalmente. Tale interpretazione è stata recentemente confermata anche da TAR Emilia Romagna (sent. 834 del 2022 TAR Bologna) e TAR Campania (TAR Napoli nn. 2911 e 3412 del 2021).

Per i titolari di protezione internazionale, ai fini del calcolo del periodo quinquennale di soggiorno, si computa tutto il periodo dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale detta protezione è stata accordata (art. 9 c. 5 *bis* T.U.I.). La norma interna, infatti, ha dato massima espansione alla previsione della direttiva che impone la valutazione di almeno la metà del tempo tra la presentazione dell'istanza ed il riconoscimento della protezione internazionale salvo il caso in cui tale tempo sia superiore a 18 mesi, nel qual caso è tutto computato (art. 4 c.2 Direttiva come modificata dalla Direttiva 2011/51/UE).

Le assenze dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo computabile se sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che l'interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi (art.9 c. 6 T.U.I.).

Problemi possono sorgere in relazione al momento da cui decorrono i 5 anni, facendo l'art. 9 espressamente riferimento al possesso da almeno 5 anni di un permesso in corso di validità, ma dovendosi, alla luce dell'art. 4 par. 1 della Direttiva - che prevede il diritto al rilascio di tale tipologia

di permesso a chi abbia soggiornato regolarmente per 5 anni - ritenere computabile anche il periodo in cui lo straniero abbia richiesto il permesso e fosse in attesa del relativo rilascio⁶.

Requisito del soggiorno quinquennale per i familiari

Per diversi anni parte della dottrina e della giurisprudenza aveva ritenuto il diritto al **permesso di soggiorno UE di lungo periodo** anche **per i familiari** di titolare di tale tipologia di permesso, anche in carenza di un soggiorno pregresso ultra quinquennale da parte degli stessi.

Tale interpretazione, tuttavia, è stata smentita dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 17.7.2014 - C-469/13 che, a seguito di rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale di Verona, ha così deciso: *“gli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 devono essere interpretati nel senso che il familiare, quale definito all’articolo 2, lettera e), della medesima direttiva, di persona che abbia già acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo, non può essere esentato dalla condizione prevista all’articolo 4, paragrafo 1, della citata direttiva, secondo la quale, per ottenere tale status, il cittadino di paese terzo deve aver soggiornato legalmente e ininterrottamente nello Stato membro interessato per cinque anni immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda”*.

La Corte di giustizia ha inoltre statuito che *“l’articolo 13 della direttiva 2003/109 deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad uno Stato membro di rilasciare a condizioni più favorevoli di quelle previste nella stessa direttiva, ad un familiare come definito all’articolo 2, lettera e), di quest’ultima, un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”*.

La Corte di Giustizia ha infatti ritenuto che, pur non essendo precluso allo stato membro la possibilità di rilasciare un permesso di lungo soggiornante a condizioni di maggior favore - considerato che il permesso di soggiorno UE di lungo periodo è un permesso che abilita all’esercizio di specifici diritti di circolazione e stabilimento negli altri stati dell’Unione, - il rilascio di tale tipologia di permesso è subordinato alla presenza a tutti i requisiti richiesti dalla direttiva, ivi incluso il periodo di regolare soggiorno pregresso anche per i familiari.

Ne consegue che in caso, per esempio, di familiari ricongiunti ad un lungo soggiornante, gli stessi avranno diritto al solo rilascio del permesso per motivi familiari, fino al raggiungimento di 5 anni di loro soggiorno regolare e continuativo sul territorio nazionale, allorquando potranno anch’essi richiedere il permesso per soggiornanti di lungo periodo.

⁶ Deve dunque darsi rilievo al principio giurisprudenziale del *«lungo soggiornante di fatto»*; conseguentemente, ad esempio, la PA deve considerare utili a tale fine tutti i periodi in cui l’istante sia stato regolarmente soggiornante sul territorio nazionale e, tra essi, anche quelli maturati a seguito della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare domestico o di assistenza alle persone ai sensi del d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012, anche allorquando la decisione in merito alla medesima dichiarazione sia stata assunta dall’Amministrazione solo molto tempo dopo (cfr. [Tar Campania, Napoli, sez. VI, sentenza n. 7515 del 25 novembre 2021](#)).

2.2. Requisito reddituale

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è richiesto un reddito annuo non inferiore all'importo dell'assegno sociale, in caso di richiesta di una sola persona (tale importo è verificabile di anno in anno sul sito dell'INPS e per il 2023 è pari ad € 6.542,51).

Nel caso in cui il permesso sia richiesto anche per i familiari, vengono espressamente richiamati i parametri reddituali richiesti per il ricongiungimento: l'importo del reddito richiesto è dunque aumentato della metà per ciascuno dei familiari ed, in presenza di due o più figli minori di 14 anni, l'importo richiesto è pari al doppio dell'assegno sociale.

Si considerano i redditi di tutti i familiari conviventi.

Sul punto il Consiglio di Stato ha più volte affermato: *“se ai sensi dell'art. 29, c. 3, lett. b), ultimo periodo, del d.lgs. 286/98, “ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”, il sostegno economico di soggetti non familiari ed estranei all'obbligo alimentare non può essere considerato ai fini della dimostrazione del requisito reddituale, in quanto potrebbe cessare in qualsiasi momento (cfr. Cons. Stato, III, n. 1970/2017 e n. 1524/2017), ma, di contro, è sicuro che tra i “familiari” rientrano quelli (coniuge, genitori, figli) indicati nel c. 1 dello stesso art. 29 (cfr., Cons. Stato, III, n. 1107/2018 e n. 2227/2016)”*.

Per provare il requisito reddituale è richiesta la produzione dell'ultima dichiarazione dei redditi o del modello CU (art. 16, c. 3, lett. b) Reg. att. T.U.I. emanato con D.P.R. n. 394/1999) del richiedente ed eventualmente dei familiari dello stesso.

Sul punto, preme osservare che la giurisprudenza unionale ha già avuto modo di giudicare che *“dall'esame del tenore letterale, dell'obiettivo e del contesto dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109, alla luce segnatamente delle disposizioni analoghe delle direttive 2004/38 e 2003/86, risulta che la provenienza delle risorse contemplate da tale disposizione non è un criterio determinante per lo Stato membro interessato al fine di verificare se queste ultime siano stabili, regolari e sufficienti. Di conseguenza, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 77 delle sue conclusioni, **spetta alle autorità competenti degli Stati membri analizzare in pratica la situazione individuale del richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo nel suo insieme e indicare i motivi per cui le sue risorse sono sufficienti e se presentano o no una certa permanenza e continuità, in modo che il richiedente non diventi un onere per lo Stato membro ospitante**”* (CGUE, sentenza del 3 ottobre 2019, nella causa C-302/18, par. 41 e 42).

Risulta illegittima la prassi di alcune questure di richiedere la prova del possesso del requisito reddituale in relazione al triennio precedente la richiesta, così come quella (qualche volta avanzata) di richiedere il possesso di specifiche tipologie di contratto di lavoro, quale quello a tempo indeterminato (sul punto *ex multis* Tar Piemonte Ord. n. 169 dell'8 marzo 2012, Tar Piemonte Ord. n. 1180 del 9 novembre 2011).

La normativa infatti richiede solo la prova di un sufficiente reddito proveniente da fonti lecite.

La normativa sopra citata non fissa dei rigidi *“paletti”* temporali entro i quali verificare *“la disponibilità di risorse stabili e regolari”*, secondo dei parametri di sufficienza individuati dal

legislatore italiano nell'importo annuo dell'assegno sociale, ma impone all'amministrazione come espressamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa una valutazione più complessa ed articolata: l'accertamento richiesto dal legislatore italiano e comunitario impone all'amministrazione di valutare le soglie reddituali *“come espressive di un “criterio di massima” da utilizzare ai fini di un giudizio più ampio, volto a stabilire se l'interessato abbia o meno evidenziato una significativa tendenza a porsi come soggetto produttivo di reddito”* (TAR Sardegna, sentenza n. 237/2019; nello stesso senso *ex plurimis* TAR Sicilia, Palermo, sentenza n. 2882/2020).

Conseguentemente al fine di valutare la “stabilità e regolarità” delle risorse economiche, occorre che l'autorità competente tenga comunque conto della realtà economica e sociale, dunque della precarizzazione dei rapporti e dei contratti di lavoro, oltre che della eventuale stagionalità degli stessi. Tale autorità, dunque, deve effettuare anche un esame in prospettiva delle stesse. Come affermato in giurisprudenza *“tuttavia occorre richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia che, con sentenza 21 aprile 2016, nella causa C-558/14 ha esemplificato le modalità di siffatta valutazione prospettiva”* valutando, ad esempio, se il richiedente sia mai stato a carico dell'assistenza sociale nazionale o se abbia sofferto di interruzioni lavorative anomale, ingiustificate e comunque sintomatiche di una difficoltà oggettiva a reperire un impiego e non di una plausibile scelta di vita compatibile con le risorse a disposizione. Differentemente la valutazione amministrativa potrebbe rappresentare *“invero un'ingerenza nell'esercizio del diritto fondamentale garantito dall'art. 21 TFUE, in quanto non necessaria rispetto al raggiungimento dello scopo perseguito, ossia la protezione delle finanze pubbliche degli Stati membri”* (Tar Torino, sentenza n. 214 del 9.3.2023).

2.3. Conoscenza della lingua italiana

Il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è – salvo le eccezioni di cui si dirà - subordinato al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana (art. 9 c. 2 *bis* T.U.I.).

La Direttiva prevede la facoltà per gli Stati Membri di “esigere che i cittadini di paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione, conformemente alla legislazione nazionale” (art. 5 par. 2 della Direttiva).

L'Unione Europea ha elaborato principi di riferimento per un percorso di integrazione ed alla promozione di azioni di integrazione degli immigrati negli Stati Membri è destinato il Fondo Europeo per l'Integrazione, istituito con decisione del Consiglio dell'Unione Europea n. 2007/435/CE.

Di tali concetti non si trova traccia nel decreto italiano di trasposizione. L'unico elemento individuato nell'ordinamento italiano è quello della conoscenza linguistica, senza prevedere specifici percorsi volti all'integrazione dei soggetti stranieri soggiornanti da lungo tempo in Italia.

La finalità del test è di accertare il possesso di un livello di conoscenza della lingua italiana che consente di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa.

Il [decreto del Ministero dell'Interno del 4 giugno 2010](#) fissa le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

La prenotazione del Test si fa per via telematica sul sito [portaleservizi.dlci.interno.it](#) e i risultati dello stesso vengono resi direttamente disponibili alla questura nel sistema informatico.

Una serie di circolari hanno negli anni definito le modalità concrete di svolgimento del test.

Tra queste si segnala la ancora vigente Circolare Ministeriale prot. n. 716 del 03.02.2014. Nella stessa stabilisce che, nel caso di assenza ingiustificata alla sessione di test, l'interessato non potrà richiedere una nuova prenotazione se non dopo 90 giorni decorrenti dalla data per la quale era stato convocato, salvo il caso di malattia certificata dal medico di base o da un medico della ASL da prodursi alla Commissione incaricata dello svolgimento del test presso il CTP competente, il giorno fissato per il test indicato nella convocazione.

Si stabilisce altresì che caso di mancato superamento del test, allo scopo di consentire agli interessati di poter contare su un congruo periodo di tempo per accrescere il proprio livello di conoscenza della lingua italiana, non potrà essere richiesta una nuova prenotazione se non dopo 90 giorni dallo svolgimento del test non superato.

Nella stessa circolare si fa presente che il mancato superamento del test, in caso la domanda di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo sia già stata presentata, ne comporta il rigetto, suggerendo all'utenza di attendere l'esito del test per presentare la domanda.

Sono esclusi dall'obbligo di sottoporsi al test di conoscenza della lingua italiana:

- i titolari di protezione internazionale (art. 9 c. 2^{ter} T.U.I.)
- i figli minori degli anni quattordici (art. 1 DM Interno 4 Giugno 2010)
- gli stranieri affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica da allegare al modulo di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno (art. 4 c. 3 del decreto).

Al riguardo si segnala una recente decisione per cui *“le difficoltà fisiche, che potrebbero impedire lo svolgimento dell'esame (quali ad esempio limitazioni agli arti) non sono prese in considerazione dalla sopra citata norma quali esimenti dall'obbligo di dimostrazione della conoscenza della lingua italiana (cfr. T.A.R. Liguria, sez. II, 02/05/2018, n. 409) mentre la stessa è chiara nell'escludere esclusivamente i soggetti affetti da patologie che limitano l'apprendimento linguistico (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. 1 ter, 30/11/2018, n. 11633). La dislessia è intesa nella letteratura medica quale disturbo specifico dell'apprendimento, così come riconosciuto dall'art. 1 della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, e definita dal secondo comma del medesimo articolo come un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura. (...). Deve ritenersi, pertanto, che la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto carente nella parte in cui si afferma che la dislessia non costituisca grave limitazione alle capacità di apprendimento non risultando, né in sede*

procedimentale né nel corso del presente giudizio, in forza di quali accertamenti medici e/o pubblicazioni scientifiche di settore l'Amministrazione sia giunta a tale conclusione" (TAR Sicilia - sede di Palermo n. 3738/2022).

Sono esonerati dal Test, in quanto in grado di provare diversamente le proprie conoscenze linguistiche, i cittadini stranieri che:

- a) Abbiamo conseguito un **titolo, che attesti il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2** del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa da enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (da allegato A al decreto sono l'Università degli studi di Roma Tre; l'Università per stranieri di Perugia; l'Università per stranieri di Siena; la Società Dante Alighieri);
- b) Abbiamo conseguito un titolo, che attesti il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa a seguito frequenza corsi presso CPIA di cui all'art. 1, c. 632, della legge dicembre 2006, n. 296;
- c) Abbiamo ottenuto il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al suddetto livello nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del T.U.I.;
- d) Abbiamo conseguito il **diploma** di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione paritaria o abbiamo conseguito, presso i CPIA, il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero **frequentino un corso di studi presso una Università** italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequentino in Italia il dottorato o un master universitario;
- e) che siano entrati in Italia con visto d'ingresso ai sensi dell'art. 27, c. 1, lettere a)⁷, c)⁸ d)⁹, e q)¹⁰ del T.U.I. e svolgano una delle attività previste dalle disposizioni medesime: (dirigente o lavoratore altamente qualificato di società che hanno sede o filiali in Italia; professore universitario o ricercatore con incarico in Italia; traduttore/interprete; giornalista corrispondente ufficialmente accreditato in Italia).

Ai fini dell'esenzione dal requisito del superamento del test di conoscenza della lingua italiana, deve allegarsi alla richiesta la copia autentica dei titoli di studio o professionali conseguiti e dei certificati di frequenza ovvero dichiarazione o certificazione sul titolo di esonero posseduto (art. 4 c.2 e 3 D.M.).

⁷ Dirigente o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia, ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigente di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea (art. 27, c. 1 a) del T.U.I.).

⁸ Professore universitario destinato a svolgere in Italia un incarico accademico (art. 27, c. 1 lettera c del T.U.).

⁹ Traduttore e interprete (art. 27, c. 1 lettera d del T.U.).

¹⁰ Giornalista corrispondente ufficialmente accreditato in Italia e dipendente regolarmente retribuito da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere (art. 27, c. 1 lettera q del T.U.).

2.4. Il requisito della disponibilità di un alloggio idoneo

L'idoneità alloggiativa è richiesta nel caso in cui l'istanza di rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo attenga oltre che al richiedente anche ai suoi familiari – salvo il caso del titolare di protezione internazionale e dei suoi familiari che, ai sensi dell'art. 9 c.1 *ter* del testo unico, sono esonerati da tale requisito e devono solo indicare una residenza.

L'idoneità alloggiativa deve essere dimostrata con riferimento ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, oppure a quelli igienico-sanitari, accertati dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio (art. 9 c. 1 T.U.I.).

Circa il requisito della disponibilità dell'alloggio non era previsto un espresso rinvio del Testo Unico alle disposizioni di tenore diverso applicabili in materia di ricongiungimento familiare; tale rinvio è però contenuto del Decreto di attuazione che all'art. 16 espressamente richiama l'art. 29 c. 3 lettera a del Testo Unico.

È la stessa direttiva comunitaria a prevedere il richiamo alla normativa sul ricongiungimento familiare, la quale definisce "familiari" i cittadini di paesi terzi che soggiornano nello Stato membro interessato ai sensi della direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003 (art. 2, par. e).

Ai fini del ricongiungimento, si richiede la dimostrazione di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, nel rispetto del principio della direttiva 2003/86/CE, secondo cui lo Stato può prevedere tale requisito in termini di un alloggio considerato normale per una famiglia analoga nella stessa regione e che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salubrità ivi vigenti (articolo 7 della Direttiva; art. 29, c. 3 T.U.I.).

In attuazione di tale principio è stato soppresso all'art. 29 del Testo Unico il riferimento ai parametri stabiliti dalle leggi regionali di edilizia residenziale pubblica, risultante in uno standard più alto rispetto alle condizioni abitative generali della popolazione residente.

La previsione che l'alloggio debba essere idoneo con riferimento ai parametri stabiliti dalle leggi regionali di edilizia residenziale pubblica è tuttavia rimasta all'art. 9 T.U., ai fini del rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo.

Nel riconoscere l'efficacia prevalente della direttiva e il rinvio alla direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare, si deve ritenere che sono applicabili i principi sulla dimostrazione dell'idoneità dell'alloggio previste da quest'ultima e dalle rispettive norme di attuazione.

La mancanza di un espresso coordinamento fra le due norme ha posto problemi di interpretazione che alla luce della normativa comunitaria e del richiamo dell'art. 29 c. 3 lettera a) di cui all'art. 16 del DPR 394/1999 potrebbe essere superato.

Una parte della giurisprudenza ha ritenuto che debbano trovare applicazione gli stessi criteri richiesti per il ricongiungimento, ivi inclusa la prova, prevista nell'articolo 29 T.U., dell'idoneità attraverso il consenso del titolare dell'alloggio se la domanda di rilascio del permesso riguarda un figlio di età inferiore agli anni quattordici; in tal senso il TAR Toscana: *"Considerato che questa*

Sezione, con sentenza 10 aprile 2017, n. 544, ha già statuito che il titolo di soggiorno per lungo periodo costituisce una species del permesso di soggiorno al quale, in tema di idoneità alloggiativa, non può applicarsi una regola diversa rispetto a quanto stabilito dall'art. 29, c. 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, secondo cui "nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, (ai fini dell'idoneità alloggiativa) è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà"; TAR Toscana, Sentenza n. 796/2018.

Nello stesso senso si è pronunciato più di recente il TAR Lombardia - Milano con la sentenza [n. 487/2023](#).

In senso contrario e per una interpretazione letterale dell'art. 9 T.U.I., con applicazione di parametri più stringenti in ordine alla idoneità abitativa necessaria per il permesso per lungo soggiornanti, tuttavia si segnalano alcune pronunce del TAR Piemonte (sentenze n. 32/2017 e n. 40/2017).

3. Circostanze ostative al rilascio del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo

Il permesso di soggiorno UE di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato (art. 9 c. 4 T.U.I¹¹).

La Direttiva, al "considerando" n. 8 prevede che *"i cittadini di paesi terzi che desiderino ottenere e mantenere lo status di soggiornante di lungo periodo non dovrebbero costituire una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna. Nella nozione di ordine pubblico può rientrare una condanna per aver commesso un reato grave"*.

La Direttiva prevede espressamente che il diniego per ragioni di ordine pubblico non possa essere motivato da ragioni economiche e che nell'adottare la decisione si debba tener conto della gravità o del tipo di reato contro l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica o del pericolo rappresentato dalla persona in questione, prendendo altresì nella dovuta considerazione la durata del soggiorno e l'esistenza di legami col paese di soggiorno (art.6 della direttiva).

La normativa interna prevede che nel valutare la pericolosità si tenga conto dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie di soggetti che possono essere sottoposti a misure di prevenzione o sospettati di appartenenza ad organizzazioni mafiose e che si considerino le condanne anche non

¹¹ L'art. 9 c.4 è stato recentemente modificato dal d. lgs. 133/23 convertito da L. 167/2023 pubblicato su. G.U. del 4.12.2023 e nella formulazione vigente dispone: Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, \(\(n. 159\)](#), ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'[articolo 380 del codice di procedura penale](#), nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

definitive per taluno dei delitti di cui agli articoli 380 e - limitatamente ai delitti non colposi - 381 c.p.p. (art.9 c. 4 T.U.I.).

La valutazione della pericolosità deve altresì tenere conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero (art.6 par. 1 Direttiva, art.9 c. 4 T.U.I.).

L'eventuale rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può dunque essere frutto di un automatismo ma deve dar conto di un percorso logico e riportare un'articolata motivazione su tutti gli elementi che hanno contribuito a formulare un giudizio di pericolosità attuale e concreta e deve tener conto dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo e della durata del soggiorno sul territorio italiano.

La giurisprudenza ha affermato anche in caso di condanna "ostativa" la necessità di effettuare un bilanciamento nella valutazione della pericolosità sociale del richiedente, alla luce della sua integrazione sociale e familiare, oltre ad assicurare trasparenza ed equità nel procedimento amministrativo con riferimento all'art. 10 *bis* della legge n. 241/90.

La giurisprudenza esclude ogni automatismo e richiede una valutazione ponderata sulla pericolosità del richiedente ed un bilanciamento valutativo della sua complessiva condizione socio familiare avendo più volte affermato il Consiglio di Stato la necessità che la valutazione di pericolosità sociale non avvenga in applicazione automatica di clausole generali prefissate, ma sia compiuta in concreto, con riferimento alla durata del soggiorno in Italia ed all'inserimento sociale e familiare dell'immigrato, nel doveroso bilanciamento tra la tutela di esigenze pubbliche, quale la sicurezza della collettività, e quella dei valori privati, quale del rispetto della persona umana.

L'orientamento consolidato del Consiglio di Stato sul punto è stato confermato nella recente Sentenza n. [2549/2023](#) affermando: *"costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Sezione (11 ottobre 2016, n. 4192; 25 maggio 2012, n. 3095; 29 aprile 2015, n. 2184; 13 marzo 2015, n. 1342; 13 settembre 2013, n. 4539, 29 aprile 2015, n. 2184) quello secondo cui il diniego di rilascio del permesso per lungo soggiornanti ex art. 9, d.lgs. n. 286 del 1998 deve essere sorretto da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata su più elementi e non solo con riguardo alla circostanza dell'intervenuta condanna ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escludendo l'operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate.*

La necessità di operare una concreta ponderazione comparativa degli interessi si desume non solo dall'art. 9, d.lgs. n. 286 del 1998 e dalla giurisprudenza nazionale, ma anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cfr. sentenza 3/9/2020, cause riunite C-503/19 C-592/19) secondo cui "L'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, dev'essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro – come interpretata da una parte dei giudici di tale Stato – una lettura della norma ai sensi della quale un cittadino di un paese terzo può vedersi negato lo status di soggiornante di lungo periodo in tale Stato membro per il solo motivo che ha precedenti penali, senza un esame specifico della sua situazione per quanto riguarda, in particolare,

la natura del reato che ha commesso, il pericolo che egli può rappresentare per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza, la durata del suo soggiorno nel territorio di tale Stato membro e l'esistenza di legami con quest'ultimo".

Nello stesso senso, da ultimo [CDS sent. 3130/2023](#).

Per i titolari di un permesso di soggiorno a titolo di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 9 c.4 bis T.U.I.¹² costituisce circostanza ostativa al rilascio del permesso per soggiornante UE di lungo periodo la revoca della protezione internazionale o il rifiuto del suo rinnovo (art. 9 c.4 bis T.U.I.); la cessazione della protezione internazionale ai sensi degli art. 9 e 15 del d.lgs. 251/07 - anche laddove dovuta al rientro nel paese d'origine - comporta invece il diritto al rilascio o l'aggiornamento di permesso per soggiornante di lungo periodo senza le specifiche annotazioni di cui all'art. 9 c.1 bis (stato che ha riconosciuto protezione e data del riconoscimento) o il rilascio di permesso ad altro titolo, in presenza delle condizioni che ne consentono lo stesso.

4. Procedimento di rilascio e rinnovo

La richiesta di permesso di soggiorno per soggiornanti UE di lungo periodo è presentata presso gli uffici postali abilitati tramite apposito kit.

Per la compilazione dei moduli il richiedente può farsi assistere, a titolo gratuito, da un Patronato o da un Comune abilitato.

Alla presentazione è necessario provvedere anche al pagamento tramite bollettino postale precompilato dell'importo di € 30,46 per emissione permesso elettronico oltre a marca da 16,00 euro ed in relazione ai permessi per lungo soggiornanti ad un contributo di € 100,00 (tale importo è stato determinato con D.M. dell'8.6.2017 a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia del 2 settembre 2015 che aveva dichiarato incompatibile con la direttiva 2003/109 l'art. 5 c. 2 *ter* e l'art 14 *bis* del T.U.I. che prevedevano contributi tra 80,00 € e 200,00 € per il rilascio rinnovo dei permessi di soggiorno, ritenendone l'importo non equo e discriminatorio in relazione all'ammontare che i cittadini italiani sono tenuti a versare per il rilascio, rinnovo di documenti). A tali somme dovrà aggiungersi l'importo fisso di € 30,00 da pagarsi all'ufficio postale per l'evasione della pratica.

Al plico devono essere allegate copie dei documenti comprovanti i requisiti necessari al rilascio, elencati in maniera analitica, nello stesso kit.

- fotocopia integrale passaporto (o altro documento equipollente) in corso di validità;
- fotocopia permesso di soggiorno in corso di validità;

¹² 4-bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis è rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria previsti dagli articoli 9, 13, 15 e 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Nei casi di cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto legislativo, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aggiornato con la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1-bis ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico.

- ricevute bollettini postali e marche da bollo;
- certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (alcune Questure, tra cui Milano esonerano da tale adempimento, provvedendo direttamente all'acquisizione)
- fotocopia del codice fiscale;
- fotocopia documentazione attestante il possesso di risorse economiche adeguate (es.: buste paga, Unico, CU)
- fotocopia della dichiarazione di ospitalità o di cessione fabbricato o del contratto registrato di locazione o di compravendita.

L'art. 16 del Regolamento di attuazione del TUI prescrive l'indicazione del luogo di residenza tra i requisiti per il rilascio del PSUE, e nella prassi diverse Questure sulla base di tale norma chiedono la produzione di certificato di residenza allo straniero, in alcuni casi anche rispetto ai cinque anni precedenti.

La residenza quinquennale tuttavia non è prevista dalla legge - e dalla direttiva lungo soggiornanti - che richiede esclusivamente la regolarità del soggiorno per 5 anni, per cui una richiesta in tal senso sarebbe illegittima¹³.

Quanto alla residenza al momento della richiesta del permesso, pur non essendo un requisito previsto dalla legge - ma solo dal regolamento -, è necessario che la persona sia in grado di indicare un domicilio stabile, e nei fatti spesso la produzione di un certificato di residenza costituisce la via più semplice per evitare contenzioso.

Se contestualmente si presenta la domanda per i familiari, ai documenti suindicati, dovranno aggiungersi:

- autocertificazione dello stato di famiglia,
- attestazione di idoneità alloggiativa

In occasione della convocazione presso la Questura della provincia di competenza, sarà richiesto di esibire il permesso di soggiorno, consegnare una fotografia in quattro esemplari in formato tessera, esibire i documenti originali di cui è stata inviata la fotocopia a mezzo posta e produrre la certificazione relativa alle conoscenze linguistiche, laddove non sia stato effettuato il test prenotato online attraverso il sito Ministeriale che rende disponibili direttamente i risultati.

Il procedimento di rilascio ha la durata di 90 giorni salvo il caso di sospensione dei termini per la comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Il procedimento potrà avere durata maggiore di sei mesi solo in circostanze eccezionali, dovute alla complessità della domanda da esaminare (art.7, par. 2 Direttiva).

¹³ Si evidenzia che l'art. 16 Regolamento attuazione è un testo che si riferisce all'art. 9 TU immigrazione precedente la riforma, avvenuta in attuazione della direttiva lungo soggiornanti con il d.lgs. 3/2007. Il vecchio art. 9 TU richiedeva la residenza, ma in sede di riforma 2007 la norma è stata adeguata alla direttiva e dunque oggi si chiede solo il soggiorno di 5 anni, senza alcun riferimento alla residenza (fermo restando che la residenza non va intesa come anagrafica, ma ai sensi dell'art. 43 c.c. come luogo in cui la persona abita). Il Regolamento di attuazione è di rango legislativo inferiore e pertanto va interpretato in maniera conforme alla legge primaria.

Lo status di soggiornante di lungo periodo è permanente ma il permesso per soggiornanti di lungo periodo è adesso di durata decennale per gli adulti e quinquennale per i minori di 18 anni (art.9, c. 2 del T.U.I).

Anteriormente alla legge comunitaria del 2021, la durata dei permessi di soggiorno era indeterminata, ma i permessi per costituire documento di identità dovevano essere aggiornati ogni 5 anni.

La normativa attuale prevede che, in luogo dei vecchi permessi di durata indeterminata, in occasione della prima richiesta di aggiornamento venga rilasciato il nuovo permesso UE di lungo periodo di durata decennale.

La nuova formulazione dell'art 9 TUI è più chiara della precedente nello stabilire l'automatismo del rinnovo ***“Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, previa presentazione della relativa domanda corredata di nuove fotografie, è automaticamente rinnovato alla scadenza. “***

Non dovrebbero dunque più proporsi le problematiche emerse in passato in sede di aggiornamento, laddove alcune questure pretendevano di verificare la permanenza dei presupposti per il rilascio ed era seguito contenzioso presso diversi Tribunali Amministrativi.

È da considerarsi illegittima ogni ipotesi di rinnovo non automatico (art.8 par. 2 della direttiva).

La scadenza del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo infatti non comporta la revoca o la perdita dello *status* di soggiornante di lungo periodo (art. 9 par. 6 della direttiva).

Nel vigore della normativa anteriore all'entrata in vigore della legge comunitaria del 2021 – in relazione all'aggiornamento dei permessi - buona parte della giurisprudenza amministrativa aveva dato una interpretazione conforme alla direttiva¹⁴. Vi era però una parte della giurisprudenza che

¹⁴ Sul punto si segnala il TAR Lombardia Milano per cui “ Dall'esame del disposto normativo succitato emerge, innanzitutto, che il permesso di soggiorno di lungo periodo è rilasciato in presenza di alcuni presupposti, fra i quali la sussistenza di un reddito sufficiente alla permanenza sul territorio nazionale secondo i parametri previsti dalla legge e la mancata pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato; emerge, inoltre, che il titolo è rilasciato a tempo indeterminato, presupponendo uno status di straniero soggiornante a titolo permanente, e che, quindi, deve automaticamente essere aggiornato periodicamente; emerge, inoltre, la possibilità per l'amministrazione di impedire tale aggiornamento e di disporre la revoca, ma solo in presenza di presupposti sempre ben evidenziati dalla legge e indicati dal comma 7 dell'art. 9 succitato. In particolare, secondo il disposto della norma, la revoca della carta di soggiorno può essere posta in essere quando vengano a mancare le condizioni per il rilascio di cui al comma 4 dell'art. 9, che si riferisce agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Fra i presupposti che costituiscono legittima causa di revoca del titolo di soggiorno di lungo periodo non è previsto, invece, il venir meno delle condizioni di cui al comma 1, e, cioè, la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale.

In presenza di tale elencazione, che il collegio ritiene tassativa in considerazione della forte protezione accordata dall'ordinamento allo straniero che soggiorna legittimamente in Italia da un lungo periodo, risulta illegittimo l'operato dell'amministrazione intimata, che ha disposto la revoca del titolo di soggiorno di lungo periodo e denegato l'aggiornamento del medesimo unicamente in relazione all'assenza di un rapporto di lavoro regolare e del conseguente mancato possesso di redditi sufficienti alla permanenza dello straniero sul territorio nazionale, invocando l'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, norma, invece, di carattere generale sulla quale deve prevalere quella speciale più volte citata.

Il Collegio non ritiene infatti che l'amministrazione possa intervenire in autotutela anche a fronte di un'insufficienza di redditi da parte del titolare del permesso CE, facendo applicazione dell'art. 21 quinquies cit., in quanto tale

avallava la tesi per cui in sede di aggiornamento del documento, sarebbe stato possibile verificare il permanere di tutte le condizioni che avevano consentito il rilascio.

L'introduzione del termine "automatico" nella nuova formulazione dell'art.9 e della specificazione della necessità di sola produzione di foto aggiornate potrebbe consentire il superamento di tali posizioni.

5. Revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Le ipotesi di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sono tassativamente indicate all'art. 9 c.7 del T.U.I. che stabilisce che tale permesso è revocato:

- se è stato acquisito fraudolentemente;
- se è disposta l'espulsione di cui al c. 10;
- quando mancano o vengono a mancare le condizioni per il rilascio di cui al c.4 (cioè lo straniero è un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato)
- in caso di assenza dello straniero dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
- in caso di conferimento allo stesso straniero del permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione, previa comunicazione da parte di quest'ultimo e, comunque, in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a 6 anni.

Nelle ultime due ipotesi, è riconosciuta la possibilità di ottenere nuovamente il permesso per soggiornanti di lungo periodo con le stesse modalità previste per il rilascio, dopo un soggiorno regolare in Italia per un periodo minimo di tre anni (art. 9 c. 8 T.U.I.).

La revoca può intervenire ai sensi della lettera a) laddove emerga che ai fini di ottenere tale titolo il titolare che sin dall'origine non aveva i requisiti, ha prodotto documenti falsi (es. documentazione falsa attinente al reddito) e che quindi i requisiti non vi erano *ab origine*.

In conformità alle previsioni della direttiva, non può invece costituire motivo di revoca il venir meno successivamente delle condizioni reddituali ed alloggiative di cui al c. 1 dell'art.9, richiamandosi alla lettera solo la presenza di cause ostative per motivi di pubblica sicurezza.

Sul punto il Consiglio di Stato ha affermato

" 7.2. Orbene in forza dell'art. 9 della direttiva citata "I soggiornanti di lungo periodo non hanno più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nei casi seguenti: a) constatazione

interpretazione contrasta con la normativa comunitaria, gerarchicamente sovraordinata, ed in particolare con l'art. 9 della Direttiva 2003/109/CE, fedelmente trasposto nello stesso art. 9 D.Lgs. n. 286/98, che ammette la revoca della carta di soggiorno solo nei casi ivi espressamente indicati." (ex multis Sentenza TAR Lombardia – Milano n. 695/2015, nello stesso senso TAR Sicilia - sede di Palermo n. 805/2020; Consiglio di Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 2286; TAR Campania-Napoli n. 1603/2019);)

dell'acquisizione fraudolenta dello status di soggiornante di lungo periodo; b) adozione di un provvedimento di allontanamento a norma dell'articolo 12; c) in caso di assenza dal territorio della Comunità per un periodo di dodici mesi consecutivi..... 3. Gli Stati membri possono stabilire che il soggiornante di lungo periodo non abbia più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo se costituisce una minaccia per l'ordine pubblico in considerazione della gravità dei reati dallo stesso perpetrati...". Non è contemplata né consentita una revoca per ragioni di mera insufficienza reddituale." (Sentenza CDS n. 2286/2018).

Conformemente a quanto previsto dalla direttiva, in caso di revoca -se non si tratti di un caso in cui è contestualmente adottata l'espulsione- è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo, fra quelli previsti dal T.U., in base ai requisiti posseduti dall'interessato (art. 9 c.9 TUI).

6. Diritti dei Titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

La Direttiva prevede all'art. 11 la parità di trattamento coi cittadini dello Stato Membro, con facoltà per gli Stati Membri di introdurre specifiche limitazioni.

Sulla base della Direttiva, come attuata in Italia, la condizione dei titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo risulta in parte rafforzata nelle facoltà riconosciute, rispetto a quella dei titolari di altri tipi di permesso di soggiorno.

L'art. 9 c.12 prevede infatti che, oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante, il titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo può:

- a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale, salvo nei comuni e località che interessano la difesa militare dello Stato, per le quali il Prefetto abbia emesso un divieto
- b) svolgere nel territorio dello stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma, salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero.
- c) Usufruire delle prestazioni di assistenza e previdenza sociale, di assistenza sanitaria, scolastica e sociale, accesso a beni e servizi pubblici incluso accesso alle procedure per assegnazione case popolari.
- d) Partecipare alla vita pubblica locale nelle forme previste dalla legge

L'art. 9 al c. 13 prevede il diritto alla riammissione del titolare di permesso per lungo soggiornanti che venga espulso da altro Stato UE e non costituisca pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

Al c. 13 *bis* prevede la riammissione sul territorio del titolare di permesso UE di lungo periodo titolare di protezione internazionale riconosciuta dall'Italia dei suoi familiari allontanato da altro Stato UE.

I lungo soggiornanti hanno una **tutela rafforzata verso l'espulsione**, che può avvenire solo se la persona costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza (artt.10 e 12 Direttiva, art.9 c. 10 T.U.I.) su cui meglio si dirà in seguito.

Sulla base dell'art. 14 della direttiva il permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti dà il diritto al titolare di ingresso negli altri Stati membri dell'Unione Europea e soggiorno per periodi superiori a 90 giorni a determinate condizioni.

L'art. 15 della Direttiva prevede che, al fine del soggiorno superiore a 90 giorni in un secondo Stato Membro, il lungo soggiornante debba presentare richiesta di permesso di soggiorno e che lo Stato Membro possa condizionare tale rilascio alla dimostrazione di risorse stabili ed assicurazione sanitaria e di soddisfare specifiche misure di integrazione.

Ai fini del soggiorno per lavoro può essere chiesta prova di avere un'offerta o un contratto di lavoro (in caso di lavoro dipendente) e di fornire le autorizzazioni necessarie per esercizio di attività di lavoro autonomo, nonché l'iscrizione presso un istituto riconosciuto per il caso di soggiorno per studio.

Laddove il titolare di permesso per soggiornanti di lungo periodo intenda soggiornare in altro Stato membro dovrà informarsi sui requisiti specificamente richiesti da quello Stato e chiedere idoneo permesso di soggiorno per la finalità del soggiorno.

Il rilascio di permesso di durata limitata in altro Stato membro non comporta la perdita del permesso di soggiorno per lungo soggiornante.

In virtù del primato della norma dell'Unione avente immediato contenuto precettivo su quella interna ad essa incompatibile, sulla base del criterio di parità di trattamento in materia di prestazioni sociali assistenziali sancito dalla direttiva europea a favore dei titolari del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, è stato avviato un copioso contenzioso da ASGI avverso quelle previsioni contenute in disposizioni e bandi nazionali, regionali o comunali che prevedevano una disparità di trattamento nell'accesso a misure previdenziali o assistenziali tramite azioni civili contro la discriminazione ex art. 44 T.U.I.

Per approfondimenti si rinvia alla [raccolta di articoli sul contrasto alle discriminazioni del sito di ASGI](#).

Importanti risultati sono stati raggiunti anche in materia di effettivo accesso al pubblico impiego, con disapplicazione di norme e bandi che limitavano l'accesso ad interi comparti senza valutazione delle specifiche funzioni riservate ai soli cittadini italiani, tra cui si segnalano Tribunale di Roma, ordinanza 13 giugno 2018, Tribunale di Milano, ordinanza 11 giugno 2018, Tribunale di Udine, sezione lavoro, ordinanza del 30 giugno 2016 ¹⁵.

¹⁵ pubblicate sul sito ASGI - www.asgi.it/banca-dati

7. Diritti dei titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri Stati membri

L'art. 9bis T.U.I. in attuazione degli art. 14 e 15 della Direttiva, già citati, disciplina la condizione dei titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione Europea e in corso di validità.

Questi può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale, per un periodo superiore a tre mesi al fine di:

- a) svolgimento di un'attività lavorativa,
- b) frequentare corsi di studio o formazione professionale
- c) soggiornare per altro scopo lecito, previa dimostrazione di possesso di mezzi di sussistenza non occasionali di importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto per esenzione spesa sanitaria e possesso di assicurazione sanitaria per durata del soggiorno.

In tali casi il titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità deve chiedere al Questore della provincia in cui si trova il rilascio del permesso di soggiorno, secondo le modalità generalmente previste dal Testo Unico per i diversi tipi di permesso di soggiorno, nel rispetto delle garanzie previste dalla direttiva (art. 9-bis, c 1 e 2 T.U.I.) e gli verrà lasciato un permesso di soggiorno per l'attività indicata (lavoro, studio, ...).

Analogo permesso di soggiorno, con durata identica a quella del permesso rilasciato al soggiornante di lungo periodo, deve essere rilasciato anche in favore degli eventuali familiari che siano regolarmente soggiornanti con lo stesso in qualità di familiari nello stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno di lungo periodo.

Il soggiorno in Italia è autorizzato per l'esercizio di attività di lavoro con le limitazioni previste in via ordinaria per tutti i cittadini stranieri dagli articoli materia di autorizzazione all'accesso al lavoro subordinato e autonomo, **ciò significa che è necessario il rilascio di nulla osta, previa verifica di esistenza delle quote.**

Nel decreto flussi sono indicate specificamente le quote per il rilascio di permessi di lavoro a cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo rilasciato da altro paese UE.

La procedura di autorizzazione al lavoro differisce parzialmente rispetto a quella ordinaria, in quanto si consente l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione da visto e si prescinde, ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro, dalla verifica della effettiva residenza all'estero nelle more della procedura (art.9 c. 5 T.U.I.).

Tali limitazioni non si applicano ai cittadini stranieri soggiornanti di lungo periodo in qualità di lavoratori dipendenti distaccati da imprese di servizi nell'ambito di prestazioni di servizi transfrontalieri, ovvero di prestatori di servizi transfrontalieri (art.14 par. 5 Direttiva).

Una volta acquisito il permesso di soggiorno, per lo straniero titolare di permesso per lungo soggiornanti rilasciato da altro Stato membro, le condizioni per l'ottenimento in Italia di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo in Italia sono le medesime previste per gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale (dovranno dunque decorrere 5 anni di soggiorno in Italia, non rilevando il precedente soggiorno in altro Stato UE).

In caso di rilascio di permesso per soggiornante di lungo periodo, l'Italia ne informa lo stato UE di precedente rilascio.

Laddove il precedente permesso UE per soggiornante di lungo periodo riportasse l'annotazione relativa alla titolarità di protezione internazionale, il nuovo permesso di soggiorno di lungo periodo riporterà la medesima annotazione e, a tal fine, verrà fatta richiesta al precedente stato membro circa il mantenimento dello *status* di protezione internazionale.

In caso di trasferimento della responsabilità circa la protezione internazionale tra gli stati, verrà modificata l'annotazione.

Qualora invece il titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato Membro faccia ingresso in Italia per brevi periodi inferiori a 90 giorni, entro otto giorni dall'ingresso nel territorio italiano deve presentare la “**dichiarazione di presenza**”, al Questore della provincia in cui si trova. Tale dichiarazione non è necessaria se ha preso alloggio in una struttura alberghiera.

Il permesso di soggiorno richiesto dallo straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato in altro Stato membro dell'Unione europea può essere rifiutato o revocato, agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (artt. 9, c. 4 e 9bis, c. 6 T.U.I.).

L'art. 18 della Direttiva consente di respingere la domanda se il richiedente rappresenta una minaccia per la salute pubblica, con riferimento alle malattie definite dagli strumenti pertinenti applicabili dell'OMS, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose che in Italia siano oggetto di disposizioni di protezione per i cittadini nazionali. Non possono essere istituite nuove disposizioni o prassi più restrittive.

L'insorgenza di malattie, successiva al rilascio del primo titolo di soggiorno nel secondo Stato membro, non giustifica né il diniego del rinnovo né la decisione di allontanamento dal territorio (art.18 Direttiva).

8. Permesso di soggiorno di lungo periodo per titolari di carta blu UE

Ai sensi dell'art. 9ter del TUI, lo straniero titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato Membro ed autorizzato al soggiorno in Italia per lavori altamente qualificati (ex art. 27 quater T.U.I.) può

richiedere il rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo in presenza delle seguenti condizioni:

- soggiorno legale ed ininterrotto nel territorio dell'UE con Carta Blu UE per 5 anni
- possesso da almeno 2 anni di permesso carta Blu UE in Italia

Le assenze dalla UE non interrompono il periodo di computo se inferiori a 12 mesi consecutivi e non superiori a 18 mesi complessivi nei 5 anni.

Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo viene rilasciato con annotazione "ex titolare carta Blu UE"

I motivi di revoca sono gli stessi previsti all'art. 9 c.7 lettere a) b) c) ed e) del TUI per i permessi UE lungo soggiornanti. Il periodo di assenza dal territorio dell'UE richiesto per la revoca è invece elevato a 24 mesi consecutivi.

Ai familiari del titolare è concesso un permesso per motivi familiari in presenza dei requisiti di cui all'art. 29 c.3. Gli stessi hanno diritto ad un permesso per soggiornanti UE di lungo periodo laddove abbiano soggiornato legalmente ed ininterrottamente nella UE per 5 anni, di cui gli ultimi due nel territorio nazionale.

9. Mezzi di impugnazione

I provvedimenti di rifiuto o revoca dello *status* di soggiornante di lungo periodo - così come quello di diniego del permesso a lungo soggiornante in altro Stato UE - devono essere debitamente motivati e notificati al richiedente.

Salvo i casi di rilascio per motivi familiari, di cui si dirà in prosieguo, la giurisdizione in materia è del giudice amministrativo. Per ottenere la sospensione dell'efficacia o annullare il provvedimento dell'amministrazione, il richiedente ha il diritto di proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento. È ammesso, altresì, ricorso gerarchico al Prefetto.

Nelle ipotesi in cui il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sia richiesto per motivi familiari, contro i provvedimenti di rifiuto o revoca dello stesso, la giurisdizione è del giudice ordinario, trattandosi di provvedimento inerenti l'unità familiare (art. 30 c. 6 T.U.I.) La materia è trattata dalle sezioni specializzate in materia di immigrazione e protezione internazionale istituite presso i distretti di Corte d'Appello in composizione monocratica. È territorialmente competente la sezione nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato (artt. 3, 4 e 7 d. l. 13/2017). Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa (art. 20 d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150).

10. L'espulsione dello straniero titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Fino all'entrata in vigore del d. lgs. 133/2023 e della legge di conversione dello stesso, l'espulsione del titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo poteva essere adottata ex art.9 c. 10 del T.U.I. per:

- sussistenza di gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato,
- appartenenza ad una delle categorie di persone che possono essere espulse per motivi di prevenzione del terrorismo o sovversione ordinamento democratico
- appartenenza ad una delle categorie di persone che possono essere sottoposte a misure di prevenzione, ovvero sospettate di appartenere ad organizzazioni mafiose

Il d. lgs. 133/2023 come emendato dalla legge di conversione ha modificato l'art. 9 c. 10 prevedendo che *“10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione può essere disposta per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dal Ministro dell'interno, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 11. Quando ricorrono gravi motivi di pubblica sicurezza l'espulsione è disposta dal prefetto. Avverso il provvedimento del prefetto può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Si applica l'articolo 13, comma 3”*.

Mantengono validità tutti i principi di derivazione Unionale e l'applicazione della norma dovrà essere conforme alla direttiva.

Non può dunque esservi alcun automatismo e si deve tenere conto dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese d'origine (art.9, c. 11 T.U.I. - art. 12 Direttiva 2003/109/CE).

Il titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato in Italia, che abbia subito un provvedimento di espulsione adottato dall'autorità di altro Stato membro dell'Unione europea, non è automaticamente interdetto dal soggiorno nel territorio nazionale e può essere autorizzato alla riammissione, se non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato (art. 9 c. 13 T.U.I.).

Per quanto attiene **l'espulsione di titolari di protezione internazionale** che abbiano ottenuto un permesso di soggiorno UE di lungo periodo, l'art. 9, c.10**bis** del T.U.I. rinvia all' art. 20 del d. lgs. 251/2007) che prevede fatto salvo l'art. 19 c.1 del TUI ed in conformità agli obblighi costituzionali, la possibilità di espulsione solo quando

“ a) sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato;

b) rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni."

Se il titolare di permesso lungo soggiornante ha avuto protezione internazionale in un altro stato membro e beneficia ancora della protezione internazionale nello Stato membro indicato nell'annotazione, il soggiornante di lungo periodo è allontanato verso detto Stato membro, che lo deve riammettere immediatamente senza procedure formali insieme ai suoi familiari.

Nel caso vi siano i presupposti per l'espulsione anche sulla base della normativa riguardante i titolari di protezione internazionale (casi di cui all'art. 20 d. lgs. 251/2007), l'allontanamento può essere fatto al di fuori dell'UE, sentito previamente lo Stato che ha concesso la protezione e salva l'applicazione dell'art., 19 c.1 T.U.I.

In caso di rifiuto del permesso di soggiorno a stranieri titolari di permesso di lungo soggiornante in altro stato Membro, l'espulsione ai sensi dell'art. 13 c. 2 lettera b è adottata effettuando l'allontanamento verso lo stato che ha rilasciato il permesso per lungo soggiornante.

Laddove sussistano i presupposti per espulsione ministeriale, la stessa è eseguita, sentito lo stato membro che ha rilasciato il permesso, con allontanamento al di fuori dalla UE (art. 9 *bis* cc. 6-7 T.U.I.).

Le espulsioni ministeriali possono essere impugnate avanti al Giudice amministrativo secondo il procedimento abbreviato riservato alla materia dall'art. 119 c. 1 lettera m *sexies* del Codice del Processo Amministrativo.

Si segnala che a seguito delle modifiche apportate all'art. 17 del d.lgs. 150/2011 dal d.lgs. 133/2023, come emendato da L. 176/2023, il termine per l'impugnazione avanti alle sezioni specializzate di Tribunale Ordinario delle espulsioni prefettizie irrogate i titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo è di soli 15 giorni (elevati a 30 se si trovino all'estero).